

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 38 del 16 Luglio 2019

Oggetto: superammortamento beni e riapertura dei termini al 31 luglio 2019 per aderire alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali e al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi

Viene reintrodotta a seguito della conversione a legge del Decreto Crescita il superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (Il superammortamento non era stato confermato dalla legge n. 145/2018, legge di Bilancio 2019). Restano pertanto esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.

La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2020 (sempreché entro il 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro (**novità**)

Beni esclusi :

- come già previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), sono esclusi dal superammortamento gli investimenti in: veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali (L'agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto, normati all'interno del Tuir non dal comma 1

- dell'art. 164 del Tuir e previsti dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), quali autobus e autocarri)
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento; fabbricati e costruzioni;
 - beni immateriali e beni usati.
 - Alcuni particolari beni di cui all'allegato n° 3 della legge di stabilità 2016.

La proroga riguarda anche i **beni acquistati in leasing**; in tal caso la maggiorazione si applica esclusivamente sulla quota capitale del canone. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, in questo caso, rileva il **momento in cui il bene viene consegnato (verbale di consegna del bene rilasciato dalla società di leasing)**, a meno che non venga consegnato nel periodo di ultrattività e, a quel punto, diventa fondamentale la sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2019, nonché il pagamento almeno del 20% del maxi canone, entro la medesima scadenza di fine anno.

L'agevolazione non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) e neppure sugli acconti d'imposta.

L'iperammortamento, invece, era stato prorogato dall'art. 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145/2018, seppure con tre aliquote differenziate in funzione dell'entità dell'investimento (**170 per cento** per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro; **100 per cento** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni; **50 per cento** per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni di euro).

Vengono riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire: **alla rottamazione ter** delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi

affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora con un piano rate con 17 scadenze, la cui prima scadenza è il 30 novembre 2019 o in unica soluzione sempre entro il 30 novembre 2019; **al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica**, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (tale misura fu introdotta dalla legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145) senza corrispondere sanzioni e interessi di mora e pagando solo una percentuale dell'importo dovuto che varia a seconda dei casi dal 16% al 35%. I contribuenti che presenteranno la domanda avranno risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2019 e potranno pagare in unica soluzione il 30 novembre 2019 oppure con rate pari a: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.